



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 07.10.2024

Info/161.24/AUTORIZZAZIONI/GIURISPRUDENZA: inammissibile diffida senza termine

**INOSSERVANZA PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE - GIURISPRUDENZA
LA DIFFIDA P.A. SENZA TERMINE NON GIUSTIFICA SOSPENSIONE AUTORIZZAZIONE**

Come consuetudine si riparta il contenuto delle sentenze più significative per gli operatori.

Con la sentenza del dal **Tar del Veneto nella Sentenza 11 settembre 2024, n. 2146** dichiara inammissibile il ricorso presentato da una ditta contro la diffida proveniente della provincia di Vicenza, nella quale si sosteneva che la ditta stessa, autorizzata all'esercizio di un impianto per la messa in riserva di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, avrebbe omesso di annotare sul proprio registro di carico e scarico, la movimentazione in uscita di un carico respinto dall'impianto di destinazione gestito da altra ditta.

Per il Giudice amministrativo **l'inosservanza della diffida** con cui la P.A. ha intimato ad una impresa il rispetto delle prescrizioni per la gestione dei rifiuti, **senza fissare un termine per l'adeguamento, non può giustificare la sospensione dell'autorizzazione.**

Il TAR, chiamato a pronunciarsi in merito alla questione, richiamando l'art. 208 comma 13 del D.lgs. n. 152/2006 ha stabilito che la diffida – che l'Autorità competente può adottare in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione – *“deve stabilire un termine certo entro il quale le inosservanze devono essere eliminate per conferire alla diffida stessa un connotato provvedimento, poiché diversamente qualsiasi ulteriore misura conseguente all'inerzia del titolare dell'autorizzazione non avrebbe alcun riferimento temporale per poter essere legittimamente adottata. In buona sostanza l'atto impugnato —pur richiamando il comma 13 lett. a) art. 208 del decreto legislativo 152/2006— va qualificato come una misura atipica meramente monitoria sul necessario rispetto delle regole di settore, senza alcuna valenza provvedimento”*.

Pertanto, conclude il Tar Veneto, il ricorso contro la diffida priva del termine è inammissibile *"per difetto di lesività dell'atto impugnato"*.

Per gli approfondimenti si rimanda alla sentenza allegata.